

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA**

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

a far parte integrante del verbale di udienza del 28/01/2020 nella causa civile di primo grado, iscritta al N. omissis del Ruolo Generale dell'anno 2018, in decisione all'udienza del 28/01/2020 promossa da

**CORRENTISTA ALFA
CORRENTISTA BETA**

attore

contro

BANCA

convenuto

FATTO E DIRITTO

Richiamati, quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti e i verbali di causa, sulle conclusioni assunte dalle parti, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue.

La Società CORRENTISTA ALFA, titolare del rapporto di cc n. omissis e la Società CORRENTISTA BETA titolare del rapporto di cc n. omissis, convenivano in giudizio Banca sperando domanda di indebito a fronte della asserita indeterminatezza delle condizioni contrattuali, della illegittimità della capitalizzazione, chiedendo la condanna della Banca alla ripetizione della somma di euro 38.707,83 in favore della Società ALFA e della somma di euro 50.211,80 in favore della Società BETA.

La convenuta Banca ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea di accertamento della nullità e di ripetizione di indebito proposta da parte attrice, risultando ancora aperti i rapporti di conto corrente in oggetto e a fronte del principio stabilito dalla Cassazione (Cass. 798/13) secondo cui è "*ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale*".

Ritenuto che, come eccepito da parte convenuta, presupposto per la restituzione dell'indebito è che esista un pagamento, ossia un versamento c.d. solutorio, assente nella specie, la domanda deve ritenersi non ammissibile.

La parte attrice ha aderito alla predetta eccezione.

La domanda di ripetizione di indebito proposta dalle società attrici deve pertanto essere dichiarata inammissibile, risultando ancora aperti i rapporti di conto corrente oggetto di causa.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore di parte convenuta ma limitate alla attività difensiva concretamente svolta da quest'ultima a fronte della immediata adesione di parte attrice.

P.Q.M.

definitivamente decidendo sulla causa omissis, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:

- dichiara inammissibili le domande formulate dalle parti attrici;

Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni, n. 43 del 29 gennaio 2020

- condanna ALFA E BETA a rifondere a Banca spa le spese di lite che liquida in complessivi euro 1990,00 per compensi professionali oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in data 29/01/2020.

IL GIUDICE
dott.ssa Maria Marta Cristoni

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS